

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA

PROVINCIA DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL 'GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA' DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO;

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI	SINDACO	P
TROGLIA MARCO	ASSESSORE	P
GIACOLETTO-PAPAS DENIS LUCA	ASSESSORE	A

Totale presenti 2

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIACHINO Dr. CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.11 bis del D.Lgs. 23/06/2011 n.118, come introdotto dall'art.1 del D.Lgs. 10/08/2014 n.126, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, di cui all'Allegato 4/4;
- ai sensi dell'art.147 quater del D.Lgs. 267/2000 *“i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”*, prevedendo l'applicazione agli enti locali a decorrere dall'esercizio 2015;
- con Deliberazione di C.C. n.18 del 18.07.2016 il Comune di Castelnuovo Nigra ha rinviato l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 232 comma 2^a e 233 bis comma 3^a del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la proroga di legge che è arrivata nell'anno 2018 per il consolidato anno 2017;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio di cui all'Allegato 4/4, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo, definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando quelli che a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Atteso che i suddetti elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Considerato che costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter,
comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - 1) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - 2) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - 3) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - 4) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - 5) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende

che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

1) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

2) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Considerato, altresì, che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo Bilancio Consolidato" nei casi di:

- 1) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo
 - patrimonio netto
 - totale dei ricavi caratteristici

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Vista::

-
- la Deliberazione di C.C. n. 20 del 25.09.2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16.06.2017 n. 100;

Stabilito che:

- i componenti del "**Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Castelnuovo Nigra**", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

PARTECIPAZIONI DIRETTE		
Tipologia	Denominazione	Quota posseduta
Organismi strumentali	Non presenti	//
Enti strumentali controllati	Non presenti	//
Enti strumentali partecipati	Consorzio Servizi Socio Assistenziali –IN.RETE	0,005%
	Enti strumentali partecipati C.C.A. – Consorzio Canavesano Ambiente	0,23%
Società controllate	Non presenti	//
Società partecipate	S.M.A.T. spa – Società Metropolitana Acque Torino spa	0,00002%
PARTECIPAZIONI INDIRETTE		
Denominazione	Società controllante	Quota posseduta
Risorse Idriche spa	S.M.A.T. spa – Società Metropolitana Acque Torino spa	0,00002%
Aida Ambiente srl	S.M.A.T. spa – Società Metropolitana Acque Torino spa	0,00001%
SCA srl	S.M.A.T. spa – Società Metropolitana Acque Torino spa	0,00002%
Acque Potabili spa	S.M.A.T. spa – Società Metropolitana Acque Torino spa	0,00001%

Stabilito altresì che non entra a far parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Castelnuovo Nigra” la seguente società:

Valli del Canavese – Gruppo di azione locale – Società consortile a responsabilità limitata, in quanto società non a totale partecipazione pubblica;

Considerato che debbano ritenersi irrilevanti le partecipazioni nelle sottoelencate società per la motivazione a fianco di ciascuna indicata:

PARTECIPAZIONI DIRETTE						
Tipologia	Denominazione	Quota posseduta	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici	Motivazioni esclusione
Enti strumentali partecipati	C.C.A. – Consorzio Canavesano Ambiente	0,23%				Partecipazione inferiore al 1%
			Enti		Parametri economic	
Società partecipate						
S.M.A.T.spa – Società Metropolitana Acque Torino	0,00002%	//	//	//		Partecipazione inferiore al 1%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE						
Denominazione	Società controllante	Quota posseduta	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici	Motivazioni esclusione
Risorse Idriche spa	S.M.A.T.spa – Società Metropolitana Acque Torino spa	0,00002%	//	//	//	Partecipazione inferiore al 1%

Aida Ambiente srl	S.M.A.T.spa – Società Metropolitana Acque Torino spa	0,00001%	//	//	//	Partecipazione inferiore al 1%
SCA srl	S.M.A.T.spa – Società Metropolitana Acque Torino spa	0,00002%	//	//	//	Partecipazione inferiore al 1%
Acque Potabili spa	S.M.A.T.spa – Società Metropolitana Acque Torino spa	0,00001%	//	//	//	Partecipazione inferiore al 1%

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del

“Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castelnuovo Nigra” i seguenti organismi partecipati:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		
PARTECIPAZIONI DIRETTE		
Tipologia	Denominazione	Quota posseduta
Enti strumentali partecipati	Consorzio Servizi Socio Assistenziali – IN.RETE	0,005%
	Enti strumentali partecipati C.C.A. – Consorzio Canavesano Ambiente	0,23%
Società partecipate	S.M.A.T. spa – Società Metropolitana Acque Torino spa	0,00001%
PARTECIPAZIONI INDIRETTE		

Denominazione	Società controllante	Quota posseduta
Risorse Idriche spa	S.M.A.T. spa – Società Metropolitana Acque Torino spa	0,00002%
Aida Ambiente srl	S.M.A.T. spa – Società Metropolitana Acque Torino spa	0,00001%
SCA srl	S.M.A.T. spa – Società Metropolitana Acque Torino spa	0,00002%
Acque Potabili spa	S.M.A.T. spa – Società Metropolitana Acque Torino spa	0,00001%

2. Di dare atto che all'esito dell'istruttoria non si sono verificati Enti, Società controllate o partecipate oggetto di consolidamento per l'anno 2018;

3. Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;

4. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/00;

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto, come segue.

IL SINDACO
F.to Chiuminatti rag. Danilo Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr Claudio GIACHINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

- Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.castelnuovonigra.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 12.12.2018 per rimanervi per 15 gg. consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. (n. _____ reg.)
- La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco, il primo giorno di pubblicazione, ai Capi Gruppo Consiliari. (art. 125 c. 1 D.Lgs. 267/00)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to rag. Maura Pezzetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data __03.12.2018

- ☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr Claudio GIACHINO

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, e s.m.i. in ordine alla regolarità:

☐ TECNICA

F.to Pezzetti rag. Maura

CONTABILE

F.to Pezzetti rag. Maura